

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 15198/15;

2. Nome dei ricorrenti:

NOME	COGNOME	C.F.
CANESTRELLI	ELEONORA	CNSLNR84A46C085P
LUCANIA	ELISA	LCNLSE84D45G273V
PRUITI	STEFANIA	PRTSFN80D44E715W

2.1. Indicazione delle amministrazioni intimare:

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro *pro tempore*,
la **REGIONE TOSCANA**, in persona del Presidente *pro tempore*,

E

IL DIPARTIMENTO DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE DELLA REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- a) Graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2015/2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;
 - a1) provvedimento di approvazione della graduatoria (decreto n. 4238/2015 in Burt n. 40 del 7 ottobre 2015) e delle prove di concorso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;
 - b1) verbali della Commissione del concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e del provvedimento di nomina delle Commissioni;
 - c) D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 "principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;
 - d) L'avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 21 aprile 2015, n. 31

nonché del bando di concorso Regionale nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale o, in subordine, di consentire la presentazione della domanda di partecipazione in più Regioni da svolgersi in date differenti;
e) la prova di concorso e in particolare dei quesiti in atti contestati nn. 23, 26, 39, 70, 99;
f) l'art. 7 del bando di concorso e della corrispondente norma del D.M. nella parte in cui fissa una soglia di ammissione a 60 punti.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L.N. 264/1999 E DELLA D.LVO. N. 368/99. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui viene disposta una graduatoria regionale anziché nazionale.

Di recente è stata attuata la graduatoria unica per l'accesso al C.D.L. di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura. Stesso modello si segue per le specializzazioni *post lauream*.

Nonostante i proclami successivi ed antecedenti al D.M. 7 marzo 2006 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*", però, non si è optato per la graduatoria unica nazionale per tale corso triennale di specializzazione.

E ciò in maniera illegittima. Così come statuito dal Consiglio di Stato "*l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande*" ([Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541](#)).

Tale metodo di gestione della prova, lo scorso anno, è stato censurato dal G.A. che ha ritenuto "*che le censure di illegittimità della organizzazione del concorso nella forma di graduatorie regionali rese alternative dalla contestualità delle prove, scelta che appare imputabile al d.m. 7 marzo 2006, devono essere affrontate in sede di esame del ricorso nel merito (senza che la relativa valutazione risulti pregiudicata dall'inerenza della disciplina del concorso alla materia della formazione professionale, incidendo parimenti sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sulla materia delle professioni e su quella della salute); Ritenuto, nelle more, che – impregiudicata ogni valutazione discendente dalla verifica in concreto dell'interesse a ricorrere, che dovrà avvenire in primo grado a seguito della disposta integrazione del contraddittorio – nella comparazione tra i contrapposti interessi, tenuto conto che non sono stati adeguatamente rappresentati dalla Regione specifici impedimenti di carattere organizzativo, occorre dare prevalenza a quello di parte appellante a non perdere l'occasione di frequentare il corso già avviato, confermando l'ammissione con riserva in soprannumero e senza borsa di studio*" (ex multis CDS, Sez. III, 20 maggio 2015, n. 2217).

II. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 23, 26, 39, 70, 99. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A

RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex art.* 33, 34 Cost. al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Come si desume anche dalla consulenza tecnica di parte versata in atti, nel caso di specie il test era caratterizzato da alcune domande errate. Tra queste la n. **23** “La diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)”, la n. **26** “L’ulcera duodenale”, la n. **39** “quale test e' piu' efficiente per valutare la perdita di albumina da parte del rene”, la n. **70** “Le strie di Kerley sono dovute a”, la n. **99** “In quali pazienti la restrizione proteica riduce la progressione della malattia renale cronica”.

III. LA DOMANDA PRINCIPALE SPIEGATA IN RICORSO E VOLTA AD OTTENERE L’AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO; L’ALTERNATIVA DELL’ANNULLAMENTO E LA SENTENZA 22 SETTEMBRE 2015, N. 4432 DEL CONSIGLIO DI STATO.

L’interesse principale della presente azione è volto all’ammissione sovrannumeraria (nei termini di cui alle note posizioni del CDS sul sovrannumero, *ex multis* n. 2935/14) cui segue (anche al fine della gradazione delle domande sulla base dei principi dell’A.P. n. 5/15) la tutela demolitoria e di annullamento classica dei provvedimenti impugnati.

Solo ove si ritenga di non poter accordare la tutela risarcitoria in forma specifica residuerà comunque interesse all’annullamento. Codesto On.le T.A.R., in tal caso, ritenuti (erratamente) non sussistenti i presupposti per accordare il risarcimento del danno dovrà comunque limitarsi ad annullare l’intero concorso essendovi, in tal senso, espressa domanda ed espresso interesse di parte ricorrente.

4. Indicazione dei controinteressati Tutti i soggetti ricoprenti la posizione dalla n. 1 all’ultima della graduatoria impugnata del corso triennale di formazione in medicina generale Regione Toscana.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 15198/15) nella seconda sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “*Lazio - Roma*” della sezione “*T.A.R.*”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 2567/16 ([SCARICA](#));

7. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#));

8. Elenco nominativo dei controinteressati ([SCARICA](#)).